



Provincia di Benevento

SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 1534 DEL 31/07/2026

OGGETTO: Istanza di svincolo idrogeologico ex. art. 23 L.R. 11 del 1996 ed ex. art. 143 Regolamento Regionale n.3 del 2017 presentata dalla ditta Mariniello Gianluca per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di “opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali. Gabbionate, terre armate, ecc) di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri” sui terreni identificabili al Foglio 2, P.lla 327 del Comune di San Martino Sannita - Autorizzazione n. 3/2026

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, ai sensi della legge regionale di delega n.11/1996 e ss.mm.ii., esercita le funzioni in materia di forestazione e bonifica montana sul territorio di propria competenza, in qualità di Ente delegato dalla Regione Campania;
- la Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14 ha escluso la “forestazione” dalle materie oggetto di riordino, confermando la delega all’esercizio delle relative funzioni in capo alle Province;
- la suddetta delega è stata confermata ed integrata dalle norme di cui al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, modificato ed integrato dal Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8, e da s.m.i., restituendo alle Province la competenza in merito alle procedure inerenti la deroga al vincolo idrogeologico, oltre alle competenze inerenti le procedure per il taglio colturale dei boschi;
- la Provincia esercita tali funzioni nel territorio dei Comuni esclusi dalla competenza territoriale delle Comunità Montane e non ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. 12/2008;

Premesso altresì che:

- in data 30.06.2026 la ditta Mariniello Gianluca presentava istanza, acquisita la protocollo generale dell’Ente al numero 15944, di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex. art. 23 L.R. 11 del 1996 ed ex. art. 143 Regolamento Regionale n.3 del 2017 e ss.mm.ii. per l’esecuzione dell’intervento in oggetto trasmettendo altresì documentazione tecnica ed amministrativa ad essa allegata;
- con nota prot. n. 16387 del 06.07.2026 integrava spontaneamente la documentazione di cui sopra trasmettendo l’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 4 del “Regolamento inerente le modalità di Presentazione delle istanze in aree gravate dal Vincolo Idrogeologico e per Taglio Dei Boschi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 26.07.2024;

Preso atto della relazione istruttoria del 31.07.2026 a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Richiamata relata di avvenuta pubblicazione, acquisita con prot. 17787 del 21.07.2026, con la quale si attestava l'assenza di opposizioni ed osservazioni pervenute per l'istanza in oggetto nei quindici giorni di pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di San Martina Sannita;

Visto il Decreto Presidenziale n. 115 del 28.07.2026 con il quale è stato conferito all'arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale del SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO – DIGITALIZZAZIONE;

Visti:

- l'art. 7 del R.D.L. N 3267 del 30/12/1923 e relativo Regolamento R.D.L. n° 1126 del 16/05/1926;
- l'art.23 della Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996;
- gli artt. 143 e 166 del Regolamento Regionale n. 3 del 26/09/2017 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, ai soli fini del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923), la ditta Mariniello Gianluca per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di *“opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali. Gabbionate, terre armate, ecc) di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri”* sui terreni identificabili al Foglio 2, P.lla 327 del Comune di San Martino Sannita;
2. **DI STABILIRE** che gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni contenute nella documentazione progettuale allegata all'istanza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
 - a) dovranno essere realizzate opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche superficiali finalizzate ad evitare fenomeni di dissesto areali e/o lineari;
 - b) attuazione di tutti gli accorgimenti previsti dagli art. 147 – 148 – 150 - 151 e 152 del Regolamento Regione Campania n. 3 del 28/09/2017 ss.mm.ii., riferiti alla stabilità dei terreni vincolati, al regime delle acque, agli scavi e terreni di riporto, ai materiali di risulta e alla realizzazione delle opere;
 - c) rispetto degli accorgimenti dettati dalle norme di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente ed in assoluta conformità riguardo a quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati e nelle normative e regolamenti vigenti;
 - d) eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
 - e) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto, il movimento terra interessi esclusivamente la superficie indicata in progetto relativamente ai volumi occorrenti;
 - f) il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
 - g) tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di leggi;
 - h) l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire

attraverso la viabilità esistente; l'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto.

3. **DI STABILIRE, altresì**, che l'autorizzazione è sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
- a) la validità è limitata al vincolo idrogeologico, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
 - b) sono fatte salve le competenze di altri Enti aventi giurisdizione per il territorio (a titolo esemplificativo: misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente, le misure di conservazione dei Siti Natura 2000, l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma ed eventuali altri vincoli che potrebbero gravare, in qualche modo, sull'area oggetto d'intervento) pertanto, prima dell'inizio dei lavori, la ditta autorizzata dovrà ottenere ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.
 - c) resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto dell'intervento e mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantirne l'efficienza, con l'esclusione di ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento;
 - d) i lavori devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di notifica dell'atto autorizzativo a condizione che lo stato dei luoghi dove si svolgeranno i previsti lavori sia rimasto immutato e che gli stessi verranno eseguiti secondo il progetto autorizzato;
 - e) il titolare è obbligato a comunicare la data di inizio e fine lavori;
 - f) per quanto non previsto dalla presente autorizzazione si rimanda alla normativa vigente in materia.
4. **DI PRECISARE** che eventuali varianti ascrivibili agli artt. 164 e 166 del Regolamento Regionale che si rendessero necessarie rispetto ai progetti, ai lavori o alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure e le modalità definite dal Regolamento Regionale 3/2017 ss.mm.ii, ad esclusione di varianti che prevedono interventi riconducibili alle opere previste dall'art.165 dal Regolamento stesso;
5. **DI DEMANDARE** al responsabile del rilascio del titolo abilitativo/provvedimento autorizzativo finale, l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge, la loro concreta attuazione, affinché si possa far osservare quanto prescritto nel rispetto dei dettami delle norme che regolano la materia.
6. **DI ATTESTARE** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Davide Mazza, Ph.D.;
7. **DI DISPORRE**, la notifica per posta elettronica certificata della presente autorizzazione:
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio;
 - alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOS 207.01.04 - Servizi Territoriali Provinciali di Benevento;

per osservare e far osservare, per quanto di rispettiva competenza, quanto previsto nel presente atto e nella normativa vigente la materia.

La presente autorizzazione è nulla in caso di dichiarazioni false o mendaci contenute nell'istanza e nella documentazione allegata all'istanza, mentre è priva di efficacia in caso di inadempienza alle condizioni e prescrizioni in essa contenute, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

